Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 gennaio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 22 DEL 28 GENNAIO 1955:

Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali: Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Bergamo.

(3725)

Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali: Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Piacenza.

(2872)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1954, n. 1294.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1° ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689, e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801; 25 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351; 12 settembre 1952, n. 3861; 30 ottobre 1952, n. 4558; 11 marzo 1953, n. 546; 11 marzo 1953, n. 756; 6 ottobre 1953, n. 1089; 23 marzo 1954, n. 743 e 10 aprile 1954, n. 737;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Sono modificate le norme generali dello statuto dell'Università di Pisa relative alle scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia, di cui agli articoli 150 e seguenti, nonchè le norme particolari relative all'ordinamento delle scuole di perfezionamento in « pediatria », « ostetricia e ginecologia », « otorinolaringoiatria », « oculistica », « medicina del lavoro », « urologia », « igiene », « clinica dermosifilopatica », « medicina generale », « ematologia », « malattie nervose e mentali », « nipiologia e paidologia », « odontoiatria e protesi dentaria », « medicina delle assicurazioni », « tisiologia » e « cardiologia ».

Sono inoltre istituite le scuole di perfezionamento in « ortopedia e traumatologia » ed in « oncologia ».

NORME GENERALI

Scuole e corsi di specializzazione e di perfezionamento annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia

Art. 150.

Le scuole e i corsi della Facoltà di medicina e chirurgia, tanto di perfezionamento che di specializzazione, hanno lo scopo di incrementare gli studi ed impartire ai laureati una preparazione particolare nelle varie specialità della medicina e chirurgia. Esse, salvo che non sia diversamente disposto nelle norme particolari, conducono al conseguimento del diploma di specialista nel corrispondente ramo della medicina e chirurgia.

Art. 151.

Nei singoli statuti sono indicati la durata dei corsi, la sede e il direttore. Quando la direzione dell'Istituto presso il quale la scuola ha sede non è tenuta da un professore di ruolo, il direttore della scuola sarà nominato dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia. Il Consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduta dal direttore.

Art. 152.

Alle scuole sono ammessi, salvo che non sia diversamente disposto nelle norme particolari delle scuole stesse, i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Non è permessa l'iscrizione contemporanea a più scuole o corsi di perfezionamento o di specializzazione.

Art. 153.

Il numero massimo di allievi che annualmente possono essere accolti al primo corso di ciascuna scuola, è fissato anno per anno dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola o corso in rapporto alle possibilità didattiche dei vari Istituti presso i quali gli allievi devono compiere gli studi.

L'immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione, le cui modalità sono determinate dal direttore della scuola, secondo le particolari esigenze di ciascun corso di studi.

Per ciascuna scuola può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola ha facoltà di non iniziare i corsi; se, tuttavia, questi vengono iniziati, devono essere portati al termine qualunque sia il numero degli iscritti.

Art. 154.

Le domande di ammissione ad una scuola o corso, devono essere dirette al rettore e presentate all'Ufficio di segreteria dell'Università corredate dei documenti prescritti e degli altri eventuali titoli che l'aspirante ritenga opportuno di unire: domande e documenti vengono trasmessi al direttore di ciascuna scuola o corso, per l'espletamento dell'esame di ammissione, terminato il quale vengono da lui restituite all'Ufficio di segreteria.

Art. 155.

Il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia può concedere, su proposta del direttore della scuola, l'abbreviazione di un solo anno e l'esonero dall'obbligo di sostenere gli esami, dello stesso anno, a coloro che abbiano acquistato, dopo la laurea, una particolare competenza nella specialità alla quale intendono dedicarsi.

Art. 156.

La durata dei corsi e l'ordine degli studi vengono fissati dalle norme particolari di ciascuna scuola, ai cui direttori spetta il compito di stabilire le modalità relative allo svolgimento degli insegnamenti e all'accertamento della frequenza.

Art. 157.

Gli insegnamenti vengono, di regola, affidati ai professori ufficiali della Facoltà di medicina e chirurgia, o di altre Facoltà. Quando ad essi invece, si debba provvedere diversamente, i relativi incarichi devono essere approvati dal Consiglio di Facoltà, su proposta del direttore della scuola.

Art. 158.

Al termine di ogni anno gli allievi devono superare gli esami di profitto stabiliti per ciascuna scuola per accedere all'anno di corso successivo o all'esame di diploma. Tali esami sono sostenuti per singole materie o per gruppi di materie affini, secondo quanto prescritto dalle norme particolari di ciascuna scuola o in mancanza, dal Consiglio della scuola stessa.

Le Commissioni per gli esami di profitto vengono nominate dal preside delle Facoltà e sono composte di tre membri o di cinque membri, nel caso di esami a gruppo, di cui almeno uno libero docente o cultore della materia.

Art. 159.

Per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti devono aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto stabiliti per ciascuna scuola. Devono, inoltre, essere in regola con il pagamento delle tasse e soprattasse e contributi.

Art. 160.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta, su argomento scelto dal candidato e approvato dal direttore della scuola, e in prove tecniche e pratiche che siano ritenute opportune dal Consiglio della scuola.

Le Commissioni per gli esami di diploma sono nominate dal preside della Facoltà e si compongono di sette membri, dei quali almeno quattro scelti fra gli insegnanti della scuola e uno libero docente o cultore della materia.

Art. 161.

Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare annualmente, sono fissati dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà di medicina e chirurgia e su parere del Senato accademico. L'ammontare dei contributi viene stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà e scuola.

La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, numero 1551.

NORME PARTICOLARI

Scuola di perfezionamento in pediatria

Art. 162.

La scuola ha la durata di due anni. Ha sede presso la clinica pediatrica il cui professore di ruolo è direttore della scuola.

Art. 163.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1) embriologia e anatomia del bambino;
2) patologia fetale;
3) patologia, semeiotica e clinica pediatrica medica,
4) terapia;
5) malattie infettive contagiose più frequenti nell'infanzia;
6) chirurgia infantile, con speciale riguardo all'ortopedia;
7) anatomia patologica delle principali malattie infantili;
8) radiologia e terapia fisica nelle malattie dell'infanzia;
9) igiene sociale dell'infanzia e nozioni di igiene scolastica;
10) profilassi antitubercolare;
11) nozioni di oculistica;
12) nozioni di dermosifilopatica;
13) nozioni di otorinolaringoiatrica;
14) nozioni di odontoiatrica.

Art. 164.

I corsi teorici sono integrati da internati ed esercitazioni pratiche da effettuarsi per turni. L'internato si intende continuativo per la clinica pediatrica nelle sue varie sezioni e negli ambulatori e nei laboratori,

Art. 165.

Gli esami di profitto sono dati per gruppi alla fine del primo anno e prima dell'esame di diploma, secondo le disposizioni del Consiglio della scuola.

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia.

Art. 166.

La scuola ha la durata di quattro anni. Ha sede presso la clinica ostetrico-ginecologica il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.

Art. 167.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) semeiologia;
2) indagini cliniche e di laboratorio;
3) diagnostica;
4) clinica e terapia;
5) radiologia nel campo ostetrico e ginecologico;
6) urologia nel campo ostetrico e ginecologico.

Durante i corsi saranno tenute conferenze su vari argomenti complementari.

Art. 168.

Gli iscritti dovranno presenziare le lezioni di clinica ostetrico-ginecologica impartite agli studenti e le conferenze che per essi siano tenute. Inoltre, a norma dei turni, devono fissare servizio di guardia diurno e notturno nella clinica e adempiere a tutte le mansioni di assistenza che vengono loro affidate. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le esercitazioni di laboratorio.

Art. 169.

Alla fine di ogni anno gli iscritti devono sostenere un esame di profitto con presentazione e discussione di un caso clinico di ostetricia e ginecologia seguito durante il corso.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

Art. 170.

La scuola ha la durata di tre anni. Ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.

Art. 171.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) nozioni di embriologia e di anatomia del naso, della faringe, della laringe e dell'orecchio;
2) nozioni di fisiologia dei detti organi;
3) nozioni di patologia generale relativa a detti organi;
4) nozioni di anatomia patologica delle principali lesioni della specialità;
5) semeiotica e tecnica endoscopica;
6) clinica delle malattie dell'orecchio, naso, seni accessori, faringe, laringe, esofago;
7) tecnica operatoria dei diversi interventi;
8) nozioni di igiene;
9) nozioni di pediatria;
10) nozioni di medicina legale;
11) nozioni di oculistica;
12) nozioni di neurologia.

Art. 172.

I corsi teorici sono integrati da internati ed esercitazioni pratiche da effettuarsi per turni. L'internamento si intende continuativo per la clinica otorinolaringoiatrica, nelle sue varie sezioni e negli ambulatori e nei laboratori.

Art. 173.

Gli esami di profitto sono dati per gruppi alla fine di ogni anno di corso e prima dell'esame di diploma, secondo le disposizioni del Consiglio della scuola.

Scuola di specializzazione in oculistica

Art. 174.

La scuola ha la durata di tre anni. Ha sede presso la clinica oculistica il cui professore di ruolo è direttore della scuola.

Art. 175.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) anatomia dell'occhio;
2) fisiologia dell'occhio;
3) anatomia patologica dell'occhio;
4) semeiotica e clinica delle malattie oculari;
5) diottrica.

Art. 176.

I corsi teorici sono integrati da internati ed esercitazioni pratiche. L'internato si intende continuativo per la clinica oculistica nelle sue varie sezioni e negli ambulatori e nei laboratori.

Art. 177.

Gli esami di profitto sono dati per gruppo alla fine di ogni anno e prima dell'esame di diploma, secondo le disposizioni del Consiglio della scuola.

Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro

Art. 178.

La scuola ha la durata di due anni. Ha sede presso la clinica medica il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.

Art. 179.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) fisiologia, fisiopatologia ed organizzazione scientifica del lavoro;
2) igiene del lavoro;
3) avvelenamenti professionali;
4) legislazione e questioni giuridiche attinenti alle malattie del lavoro;
5) le malattie del lavoro ed i loro rapporti:
   a) colla clinica e colla patologia medica;
   b) colla clinica pediatrica;
   c) colla clinica ostetrico-ginecologica;
   d) colla clinica oculistica;
   e) colla clinica dermosifilopatica;
   f) colla clinica neuropatologica;
   g) colla clinica otorinolaringoiatrica;
6) gli infortuni del lavoro: legislazione e questioni giuridiche attinenti agli infortuni del lavoro ed i loro rapporti colla traumatologia, colla clinica oculistica, colla clinica neuropatologica, colla clinica otorinolaringoiatrica, colla radiologia. La valutazione del danno negli infortuni;

7) l'opera assistenziale del medico nell'industria;
8) le assicurazioni sociali:
a) contro la tubercolosi;
b) per la invalidità e vecchiaia;
c) contr[illegible]occupazione.

180.

I corsi saranno integrati da internati in Istituti scelti dalla Direzione della scuola e da conferenze su argomenti collaterali scelti dal direttore.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 181.

La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso la clinica chirurgica generale il cui professore di ruolo è direttore della scuola.

Art. 182.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) anatomia, fisiologia ed embriologia del sistema ordinario;
2) anatomia patologica del sistema ordinario;
3) le malattie mediche del rene;
4) le malattie veneree;
5) clinica urologica;
6) radiologia urinaria;
7) medicina operatoria urinaria.

Art. 183.

Sono obbligatori i periodi di internato nella clinica chirurgica, fissati dalla Direzione della scuola.

Art. 184.

I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti vari.

Scuola di perfezionamento in ematologia

Art. 185.

La scuola ha la durata di due anni. Il direttore dell'Istituto di anatomia patologica presso cui ha sede la scuola è il direttore della scuola.

Art. 186.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) anatomia e istologia normale e patologia degli organi ematopoietici e del sangue;
2) fisiologia del sangue e degli organi ematopoietici;
3) patologia generale del circolo periferico;
4) tecnica e diagnostica ematologica con esercitazioni istologiche, sierologiche, biochimiche, ecc.;
5) malattie del sangue e degli organi ematopoietici, con speciale riguardo alla anatomia patologica;
6) clinica delle malattie del sangue.

Art. 187.

I corsi tecnici e pratici sono tenuti nell'Istituto di anatomia patologica e nell'Istituto di patologia generale; le lezioni, dimostrazioni ed esercitazioni cliniche sono tenute nella clinica medica generale.

Scuola di specializzazione in medicina generale.

Art. 188.

La scuola ha la durata di quattro anni ed ha sede presso la clinica medica il cui professore di ruolo è direttore della scuola.

Art. 189.

Le discipline specifiche di insegnamento e le esercitazioni di laboratorio sono stabilite dalla Direzione della scuola, che, anno per anno, stabilisce i turni degli internati prescritti. Per le materie proprie della scuola debbono essere tenuti corsi appositi; per le discipline che non formano direttamente oggetto della specializzazione i corsi di insegnamento e le esercitazioni possono essere sostituiti da periodi di internato nei rispettivi Istituti.

Art. 190.

Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato stabiliti dall'ordinamento della scuola.

Il servizio di internato comporta, sotto la vigilanza del direttore, l'adempimento di tutte le funzioni di assistente. A controllo della presenza degli allievi è prescritto un registro a firma.

Art. 191.

Gli allievi possono ottenere un mese all'anno di vacanze, preferibilmente nel periodo estivo. Un numero di assenze superiore nel complesso a 60 giorni in un anno, rende non valido l'anno accademico.

Art. 192.

Gli allievi durante gli anni di corso di specializzazione, non possono, sotto pena di esclusione dalla scuola, tenere altre occupazioni, anche non di carattere professionale, che li distolgano dai loro doveri verso la scuola stessa.

Art. 193.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

Semeiotica medica - Patologia dei singoli apparati e sistemi - Diagnostica radiologica - Anatomia ed istologia patologica.

2° anno:

Semeiologia medica - Patologia dei singoli apparati e sistemi - Anatomia e istologia patologica - Metodologia delle indagini di laboratorio a scopi clinici - Battereologia clinica.

3° anno:

Patologia dei singoli apparati e sistemi - Terapia - Metodologia di laboratorio a scopi clinici.

4° anno:

Patologia dei singoli apparati e sistemi articolazioni - Terapia - Elettrocardiografia.

Art. 194.

Ogni mese gli allievi sono tenuti a riferire su un caso clinico o su un argomento prestabilito dal direttore.

La Direzione della scuola potrà integrare i corsi con conferenze su argomenti speciali.

Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali

Art. 195.

La scuola ha la durata di tre anni, ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.

Art. 196.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) anatomia del sistema nervoso;
2) fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso;
3) istologia e istopatologia del sistema nervoso;
4) semeiotica neurologica e psichiatrica;
5) patologia speciale delle malattie nervose e mentali;
6) diagnostica delle malattie nervose e mentali;
7) nozioni di psicologia teorica sperimentale;
8) terapia delle malattie nervose e mentali;
9) nozioni di tecnica manicomiale.

Art. 197.

Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni delle singole materie ed alle esercitazioni.

Art. 198.

E' obbligatoria la frequenza giornaliera della clinica, la partecipazione alla visita mattutina degli ammalati ricoverati, alla collaborazione con gli assistenti effettivi nel disbrigo delle cartelle cliniche, alle visite ambulatorie e a tutte quelle altre mansioni che verranno loro affidate. E' obbligatorio altresì la frequenza alle lezioni del corso ufficiale di clinica delle malattie nervose e mentali tenuto dal direttore ed alle esercitazioni. Ove il direttore lo richiederà, è obbligatorio il servizio di guardia diurno e notturno della clinica seguendo particolari turni che verranno fissati in precedenza.

Art. 199.

Al termine del corso gli iscritti dovranno superare una prova di esame generale sulle materie trattate durante il corso stesso e potranno essere ammessi all'esame di diploma.

Scuola di specializzazione in dermosifilopatica

Art. 200.

La scuola ha la durata di due anni. Ha sede presso la clinica dermosifilopatica il cui professore di ruolo è direttore della scuola.

Art. 201.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) anatomia e istologia della cute e degli organi sessuali;
2) patologia generale della cute e degli organi sessuali;
3) patologia semeiotica e clinica dermatologica;
4) venerologia clinica (sifilide ed altre malattie veneree);
5) terapia medica dermatologica ed endemia chirurgica;
6) radiologia e terapia fisica dermatologica;
7) terapia venerologica;
8) igiene della cute, profilassi dermatologica (dermatosi professionale, ecc.);
9) profilassi antivenerea.

Art. 202.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo della frequenza ai corsi e alle relative esercitazioni frequentando abitualmente la clinica dermatologica quali medici interni.

Art. 203.

Gli esami di profitto sono dati per gruppi alla fine dei due anni di corso. Alla fine del secondo anno segue l'esame di diploma.

Scuola di perfezionamento in medicina delle assicurazioni

Art. 204.

La scuola ha la durata di due anni ed ha sede presso l'Istituto di medicina legale. Il direttore di tale Istituto è direttore della scuola.

Art. 205.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno:
1) medicina delle assicurazioni;
2) medicina mutualistica;
3) diritto assicurativo;
4) storia della medicina con particolare riguardo alla evoluzione dell'assistenza sociale;
5) semeiotica medica legale;
6) tecnica autopsica.

2° anno:
1) medicina delle assicurazioni;
2) medicina mutualistica;
3) diritto assicurativo;
4) medicina del lavoro;
5) igiene del lavoro;
6) tecnologia concernente tecniopatie assicurative.

Art. 206.

L'insegnamento sarà impartito con corsi e con esercitazioni pratiche di laboratorio.

Art. 207.

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni di laboratorio che ne formano il complemento indispensabile.

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 208.

La scuola ha la durata di due anni. Ha sede presso la clinica odontoiatrica, il cui professore di ruolo è direttore di scuola.

Art. 209.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno:
1) patologia;
2) radiologia odontoiatrica;
3) chirurgia dentale;

4) nozioni sui materiali adoperati in odontoiatria, protesi dentale e ortodontoiatria;
5) terapia odontoiatrica.

2° anno:
1) clinica odontoiatrica;
2) ortodonzia.

Art. 210.

L'insegnamento verrà impartito coi corsi speciali e con esercitazioni pratiche di clinica, di costruzioni di apparecchi. Saranno tenute altresì conferenze su argomenti di anatomia, fisiologia, patologia generale, anatomia patologica, microbiologia, farmacologia e medicina interna, alla fine di ogni anno di corso i candidati debbono presentare alla Commissione esaminatrice i lavori di tecnica eseguiti.

Art. 211.

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni tecniche che ne formano il complemento indispensabile.

Art. 212.

Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento divise in due gruppi: uno di materie teoriche ed uno di materie pratiche.

Scuola di perfezionamento in cardiologia

Art. 213.

La scuola ha la durata di due anni. Ha sede presso la clinica medica il cui professore di ruolo è direttore della scuola.

Art. 214.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno:
1) patologia e clinica dell'apparato cardiovascolare;
2) anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare;
3) semeiotica fisica dell'apparato vascolare;
4) semeiotica strumentale dell'apparato cardiovascolare.

2° anno:
1) patologia e clinica dell'apparato cardiovascolare;
2) radiologia cardiovascolare;
3) terapia del cuore e dell'apparato circolatorio.

Oltre agli insegnamenti teorici saranno svolte esercitazioni pratiche alle quali gli iscritti hanno l'obbligo di intervenire. Saranno tenute altresì conferenze su argomenti di fisiopatologia generale del cuore e del circolo, di anatomia ed embriologia cardiologica, di fisiologia, di farmacologia, di medicina sociale e del lavoro.

Art. 215.

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare in modo continuativo le esercitazioni e le lezioni e di prestare servizio nella clinica medica della Università di Pisa come gli assistenti volontari.

Scuola di perfezionamento in tisiologia

Art. 216.

La scuola ha la durata di due anni. Ha sede presso la la clinica medica il cui professore di ruolo è direttore della scuola.

Art. 217.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno:
1) patologia e clinica della tubercolosi polmonare;
2) anatomia patologica della tbc polmonare;
3) semeiotica fisica e funzionale della tbc polmonare;
4) radiologia della tbc polmonare.

2° anno:
1) patologia e clinica della tbc polmonare;
2) radiologia della tbc polmonare;
3) chirurgia della tbc polmonare;
4) terapia della tbc polmonare.

Oltre agli insegnamenti teorici saranno svolte esercitazioni pratiche alle quali gli allievi hanno l'obbligo di intervenire.

Art. 218.

Durante i due anni del corso saranno tenute conferenze su argomenti vari: anatomia e fisiologia degli organi respiratori; batteriologia dell'infezione ; immunità nella tbc; patologia e clinica della tbc sul l'infanzia; tbc e gravidanza; tbc extra polmonare; cute e tbc; igiene e profilassi della tbc; previdenza sociale e medicina assicurativa; tecnica dispensariale.

Art. 219.

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le esercitazioni e le lezioni e di prestare servizio continuativo nella clinica medica dell'Università di Pisa.

Scuola di specializzazione in igiene e sanità pubblica

Art. 220.

Alla scuola di specializzazione in igiene e sanità pubblica possono iscriversi oltre i laureati in medicina e chirurgia, anche quelli in scienze biologiche.

La scuola ha la durata di due anni ed ha sede presso l'Istituto di igiene. Il direttore di tale Istituto è direttore della scuola.

Art. 221.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno:
1) microbiologia e immunologia applicata all'igiene;
2) geologia, chimica e fisica applicata all'igiene;
3) demografia e statistica sanitaria e legislazione sanitaria;
4) igiene generale (aria, suolo, acqua, alimentazione, ecc.);
5) epidemiologia generale e profilassi.

2° anno:
1) microbiologia e parassitologia applicata all'igiene (2° corso);
2) epidemiologia speciale;
3) igiene speciale (infantile), scolastica, urbana, rurale, ospitaliere, dei trasporti, ecc.;
4) patologia e clinica delle malattie da infezione e da carenze alimentari;
5) ingegneria sanitaria.

Questi insegnamenti sono integrati da esercitazioni teoriche e pratiche e da visite e sopraluoghi ad impianti di carattere igienico-sanitario. A complemento degli insegnamenti e delle esercitazioni sono tenuti cicli di conferenze su argomenti attinenti alla disciplina igienica ed alla organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 222.

E' obbligatoria la frequenza ai singoli corsi nonchè alle esercitazioni pratiche. Gli iscritti devono presenziare anche le lezioni di igiene e di microbiologia impartite agli studenti di medicina e chirurgia ed a quelli di ingegneria. Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni e a compiere turni di internato stabiliti dal direttore della scuola. Il servizio di internato comporta l'adempimento di tutte le funzioni di assistente.

Art. 223.

Per conseguire il certificato annuale di profitto, gli iscritti devono sottoporsi ad una prova consistente nello svolgimento di un tema scritto, di un esame orale e di prove pratiche di laboratorio, relative al programma svolto durante l'anno in corso.

Corso di perfezionamento in nipiologia e paidologia

Art. 224.

Il corso ha la durata di un anno ed ha sede presso la clinica pediatrica, il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.

Art. 225.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) eugenia ed eugenetica;
2) ortogenesi: sviluppo fisico e sviluppo psichico;
3) pedagogia;
4) psicologia applicata;
5) assistenza all'infanzia. Legislazione sociale.

Art. 226.

I corsi teorici sono integrati da esercitazioni pratiche. Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni. Alla fine dell'anno gli iscritti al corso sosterranno gli esami di profitto e discuteranno una tesi scritta. Superate tali prove essi conseguiranno il relativo certificato di frequenza e di esami.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 227.

La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso la clinica ortopedica. Il direttore della scuola è il professore di ruolo della materia.

Art. 228.

Le materie di insegnamento sono:

1° e 2° anno:

1) anatomia degli organi di movimento;
2) patologia delle lesioni delle ossa e delle articolazioni, deformità;
3) semeiotica ortopedica e traumatologica;
4) tecnica operatoria ortopedica e traumatologica;
5) fondamenti di radiologia e radioterapia;
6) terapia fisica.

3° anno:

1) clinica ortopedica e traumatologica;
2) radiodiagnostica ortopedica e traumatologica;
3) apparato terapia ortopedica e traumatologica;
4) infortunistica neuropatologica degli organi di movimento;
5) pediatria ortopedica.

Art. 229.

Gli esami dovranno essere sostenuti alla fine del 2° e del 3° anno; il conseguimento del diploma avverrà alla fine del 3° anno con discussione di una tesi di specializzazione.

Le lezioni saranno integrate da dimostrazioni pratiche, da conferenze, da interventi operativi, da proiezioni di films scientifici.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 230.

La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso l'Istituto di patologia generale. Il direttore della scuola è il professore di ruolo della materia.

Art. 231.

Le materie di insegnamento sono:

1° anno:

1) eziologia e patogenesi dei tumori;
2) biochimica dei tumori.

2° anno:

morfologia dei tumori con isto citodiagnostica.

3° anno:

patologia generale, diagnostica e terapia dei tumori, suddivisi nei seguenti corsi: tumori del sistema emopoietico tumori della cute tumori del sistema nervoso centrale e periferico tumori dell'apparato genitale femminile tumori dell'apparato respiratorio.

Art. 232.

Durante il primo e il secondo anno di corso sono obbligatori l'internamento negli Istituti di patologia generale e di anatomia patologica.

Durante il terzo anno è obbligatorio l'internamento in una delle cliniche generali o speciali o in un Istituto di patologia speciale o di radiologia. Gli insegnamenti sono completati da esercitazioni e da conferenze su argomenti scelti dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo, dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 26 ottobre 1954

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 32. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 marzo 1954, n. 1295.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Rovereto ad accettare una donazione.

N. 1295. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Rovereto viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 63.563 fatta mediante sottoscrizione dei maestri della Provincia dal prof. Giuseppe Dal Ri, provveditore agli studi, allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato al nome di « Angelo Confalonieri ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 65. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 ottobre 1954, n. 1296.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Istituto monsignor Giovanni Volpi per Artigianelli », con sede in Lucca.

N. 1296. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Istituto monsignor Giovanni Volpi per Artigianelli », con sede in Lucca, via Angelo Custode n. 32, canonicamente eretta con decreto di quel Vescovo del 27 novembre 1952 e viene approvato lo statuto della Fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 69. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 ottobre 1954, n. 1297.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nella frazione Sasso del comune di Asiago (Vicenza).

N. 1297. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 16 aprile 1951, integrato con dichiarazione 7 marzo 1952, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nella frazione Sasso del comune di Asiago (Vicenza) intendendosi il Beneficio parrocchiale autorizzato ad accettare la donazione, disposta in suo favore dal comune di Asiago, consistente nel diritto al canone d'affittanza del pascolo comunale « Battistoni » per nove vaccine lattifere di carico, e inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Antonio di Padova, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 70. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 ottobre 1954, n. 1298.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Teresa del Bambino Gesù, in frazione Litta Parodi del comune di Alessandria.

N. 1298. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Teresa del Bambino Gesù, in frazione Litta Parodi del comune di Alessandria e la Chiesa anzidetta viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in alcuni immobili situati in Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 41. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 ottobre 1954, n. 1299.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari, in Savoia di Lucania (Potenza).

N. 1299. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari, in Savoia di Lucania (Potenza) e la Chiesa suddetta viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in alcuni immobili situati in Savoia di Lucania.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 52. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 ottobre 1954, n. 1300.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Agata V. e M. e San Gaetano Confessore, in frazione Brazzolo del comune di Copparo (Ferrara).

N. 1300. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferrara in data 26 settembre 1952, integrato con postilla e dichiarazione in data 15 luglio 1953, col quale: *a*) viene eretta la parrocchia di Sant'Agata V. e M. e San Gaetano Confessore, in frazione Brazzolo del comune di Copparo (Ferrara); *b*) viene soppressa la parrocchia di Sant'Agata V. e M., in frazione Cesta dello stesso Comune; *c*) viene variata la circoscrizione territoriale della parrocchia di San Pietro Apostolo; *d*) viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Sant'Agata Vergine e Martire e di San Gaetano Confessore e la stessa viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in un immobile.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 71. — CARLOMAGNO

LEGGE 5 gennaio 1955, n. 14.

Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al militare che, essendo al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità per cause di servizio di guerra o attinente alla guerra, è concesso, sempre che non risulti il suo arruolamento volontario nelle Forze armate della predetta repubblica, un assegno in misura pari a quello previsto dalla tabella *D* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori.

L'assegno non spetta qualora il militare sia stato cancellato dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbia partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Art. 2.

Al militare per il quale risulti il suo arruolamento volontario nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana e che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle anzidette Forze armate, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità ascrivibili alle prime quattro categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, sempre che versi in condizioni di bisogno economico, un assegno alimentare in misura pari a quello previsto dalla tabella *D* annessa alla predetta legge, compresi i relativi assegni accessori.

L'assegno alimentare non viene concesso ai titolari di pensione ordinaria, normale o privilegiata, a carico del bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

L'assegno alimentare non spetta qualora il militare si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, è concesso un assegno in misura pari a quello previsto rispettivamente dalle tabelle *H, L, N, P,* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli è parificato al servizio reso nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche nelle provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano e Trento.

Art. 5.

La concessione degli assegni, di cui agli articoli 1 e 3, e dell'assegno alimentare, di cui all'art. 2, è subordinata alla esistenza di tutti i requisiti e condizioni previsti dalle vigenti disposizioni per la concessione della pensione di guerra.

All'accertamento dello stato di bisogno economico, richiesto dal primo comma dell'art. 2, si procede secondo le norme vigenti per la concessione della pensione di guerra ai genitori dei caduti.

Gli assegni di cui alla presente legge non sono considerati pensione di guerra.

Art. 6.

Gli assegni di cui agli articoli 1 e 3 e l'assegno alimentare di cui all'art. 2 sono liquidati in base al grado rivestito dal militare nelle Forze armate regolari dello Stato.

Per coloro che non hanno mai appartenuto alle Forze armate dello Stato la liquidazione è effettuata sulla base del grado di soldato.

Art. 7.

Gli assegni, di cui agli articoli 1 e 3, e l'assegno alimentare, di cui all'art. 2, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ottenere la liquidazione gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Agli orfani e ai congiunti dei morti, di cui all'art. 3, sono rispettivamente applicabili le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonchè tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei caduti in guerra.

Ai mutilati ed invalidi, di cui agli articoli 1 e 4, sono applicabili le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, sull'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, salvo quelle concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro.

Art. 9.

Gli assegni previsti rispettivamente dalle tabelle *D, H, L, N, P,* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori sono concessi anche agli Alto Atesini ed alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle Forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, ed ai congiunti in caso di morte o di irreperibilità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 5 e negli articoli 6 e 7 della presente legge.

Ai mutilati ed invalidi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, colla limitazione, per quanto si riferisce alla assunzione obbligatoria al lavoro, alle aziende ed agli Enti locali o statali con sede nella Regione Trentino-Alto Adige.

Per coloro che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora riacquistato la cittadinanza italiana, il termine per la presentazione della domanda, prevista dall'art. 7 della presente legge, decorre dalla data di riacquisto della cittadinanza italiana.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto, per l'esercizio finanziario 1954-55, in lire due miliardi, si farà fronte utilizzando una corrispondente somma delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente nuove aliquote d'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 5 gennaio 1955, n. 15.

Modificazione dell'art. 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, concernente ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, è modificato come appresso:

« Art. 17. — Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°.

« Fanno parte altresì della Commissione:

a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti;

c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti.

« I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.

« Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

« I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

« Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

« Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.

« In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria.

« Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facoltà di convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e cioè con l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO —
GAVA — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1954.

Nomina del prefetto di 1ª classe dott. Angelo Vincenti a segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in sostituzione del prefetto dott. Rodolfo Biancorosso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituisce l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che detta norme circa l'ordinamento e le attribuzioni dell'anzidetto Alto Commissariato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno;

Decreta:

Il prefetto di 1ª classe dott. Rodolfo Biancorosso cessa, a decorrere dal 25 ottobre 1954, dalle funzioni di segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che vengono assunte dalla stessa data dal prefetto di 1ª classe dott. Angelo Vincenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 22 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1954
Registro n. 99 Presidenza, foglio n. 139

(411)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada intercomunale « Ausente » dalla statale Appia alla frazione San Lorenzo del comune di Castelforte, in provincia di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 26 gennaio 1951, numero 15-*B*, con la quale la Deputazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, della strada intercomunale « Ausente » dalla statale Appia alla frazione San Lorenzo del comune di Castelforte;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 20 luglio 1954, n. 1365;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada intercomunale « Ausente » dalla statale Appia alla frazione San Lorenzo del comune di Castelforte, in provincia di Latina, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1954
Registro n. 41 Lavori pubblici, foglio n. 85

(395)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera Ostia, Anzio e Nettuno, sita nell'ambito dei comuni di Roma, Anzio, Pomezia e Nettuno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 marzo 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera Ostia, Anzio, Nettuno, sita nell'ambito dei comuni di Roma, Anzio, Pomezia e Nettuno;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni di Roma, Anzio, Pomezia e Nettuno senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, con il magnifico parco di conifere di Castel Fusano, con i boschi di Castel Porziano, la maestosa pineta Dusmet Borghese, il lido di Lavinio, il complesso di Villa Borghese, la lussureggiante pineta di Torre Astura e i numerosi avanzi archeologici della storia romana e medioevale, oltre che un insieme di singolare bellezza paesistica, un aspetto caratteristico di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La fascia costiera di Ostia, Anzio, Nettuno, sita nel territorio dei comuni di Roma, Anzio, Pomezia e Nettuno, delimitata da una parte dalla spiaggia, nelle altre da una linea che dalla foce del Tevere (Fiumara grande) risale il corso del fiume fino a Torre Boaccina, gira attorno alla zona archeologica monumentale con una fascia di m. 50, attraversa l'Ostiense e l'autostrada, comprende poi tutta la pineta di Castel Fusano fino al canale allacciante della Lingua, quindi la macera di confine della tenuta di Castel Porziano, segue poi l'andamento della strada litoranea, comprendendo una fascia di m. 50 a monte di questa, inserendo anche l'altura Sant'Anastasio e giungendo così, sul limitare dell'abitato di Anzio, alla linea ferroviaria che segue sino alla stazione di Nettuno, inserendo però a monte l'intero comprensorio di Villa Borghese, si giunge quindi dalla stazione di Nettuno con una retta al cancello d'ingresso del Poligono ed escludendo questo completamente, si riprende per la strada provinciale sino al confine della provincia di Latina, conglobando Torre Astura, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di Roma, Anzio, Pomezia e Nettuno prov-

vedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 ottobre 1954

Il Ministro per la pubblica istruzione
MARTINO

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

Estratto dell'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Roma

Il 21 marzo 1953, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio, 152, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) 2) 3) (*Omissis*):

4) fascia costiera Ostia, Anzio, Nettuno.

(*Omissis*).

Alle ore 17,15, constata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente, conte dott. Paolo Dalla Torre, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione la Commissione provinciale di Roma per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, osservato che la fascia costiera, dalla sinistra della Fiumara grande (foce del Tevere) lungo il mare, fino a Torre Astura, presenta zone di non trascurabile bellezza naturale, quali Castel Fusano, col suo magnifico parco di conifere, Castel Porziano, ricco di boschi, la maestosa pineta Dusmet Borghese, il lido di Lavinio, il bellissimo complesso di Villa Borghese, la lussureggiante pineta di Torre Astura, considerato altresì che i numerosi avanzi, testimoni della storia romana e medioevale, dal complesso di Ostia Scavi, alla monumentale torre San Michele, al castello medioevale di Ostia, alle torri costiere, ai ruderi delle Grotte neroniane e a Torre Astura, conferiscono una nota caratteristica al territorio circostante;

Constatata inoltre la necessità di eliminare altre deturpazioni del paesaggio, specie lungo la zona costiera;

Decide alla unanimità di vincolare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la striscia compresa nei seguenti limiti:

da una parte la spiaggia, nelle altre da una linea che dalla foce del Tevere (Fiumara grande) risale il corso del fiume sino a Torre Boaccina; gira attorno alla zona archeologica monumentale con una fascia di m. 50, attraversa l'Ostiense e l'autostrada, comprende poi tutta la pineta di Castel Fusano sino al canale allacciante della Lingua, quindi la macera di confine della tenuta di Castel Porziano, segue poi l'andamento della strada litoranea, comprendendo una fascia di m. 50 a monte di questa, inserendo anche l'altura di Sant'Anastasio e giungendo così, sul limitare dell'abitato di Anzio, alla linea ferroviaria che segue sino alla stazione di Nettuno, inserendo però a monte l'intero comprensorio di Villa Borghese, si giunge quindi dalla stazione di Nettuno, con una retta al cancello d'ingresso del Poligono ed escludendo questo completamente, si riprende per la strada provinciale sino al confine della provincia di Latina, conglobando Torre Astura.

Da queste bellezze d'insieme vanno escluse tutte le aree già sottoposte a norme di piano regolatore, quando questo sia stato debitamente approvato dagli organi competenti.

(*Omissis*).

Il presidente: PAOLO DALLA TORRE

Il segretario: ANGELO MORESCHINI

(370)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 22 dicembre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Edward Bruce Dawson-Moray, Console di Gran Bretagna a Napoli.

(311)

In data 22 dicembre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. dott. Alberto Cipriani, Console onorario dei Paesi Bassi a Livorno, con giurisdizione sull'isola d'Elba e sulle provincie di Grosseto e Pisa.

(313)

In data 22 dicembre 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Lars Axel Gottfriedsson Berg, Vice console presso il Consolato di Svezia a Genova.

(362)

In data 22 dicembre 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Astorre Mayer, Console onorario dello Stato di Israele a Milano, con giurisdizione sulle regioni della Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia.

(363)

In data 22 dicembre 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Lionello Canali, Console generale onorario del Giappone a Genova.

(364)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 24 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Longo Giuseppe di Ignazio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data: 21 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Colucci Simone fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data: 22 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Gonnelli Bruno di Igino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2093 — Data: 21 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Banfi Angela in Bertelli di Aristide — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data: 26 maggio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Corbellini Annita fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 414/6 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro di Perugia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 416 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro di Perugia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 5 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Nardini Ezio fu Attilio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 490 — Data: 20 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Dondolini Benvenuto di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 326 — Data: 14 ottobre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Boddi Orlando di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 18.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 327 — Data: 14 ottobre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Boddi Orlando di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 452.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 328 — Data: 14 ottobre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Boddi Orlando di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 322.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 435 — Data: 17 agosto 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Lattuada Vincenzo fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 13.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 7 luglio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ascoli Piceno — Intestazione: Centanni Ubaldo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 577 — Data: 26 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Giandebiaggi Tranquillo di Lino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 356 — Data: 12 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Granata Ada fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1949) — Capitale L. 38.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6384 — Data: 17 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bollavini Chiara di Speri — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % (1946) — Capitale L. 204.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 dicembre 1954

Il direttore generale: Di Cristina

(6169)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
B. T. N. 5 % (1960)	690	Cernigliaro Leonarda fu Angelo, moglie di Marino Pasquale, dom. in Trapani, vincolato per dote	3.000 —
Rendita 5 %	241352	Come sopra	45 —
P. R. 3,50% (1934)	452951	Bochicchio Giuseppa di Nicola, dom. in Avigliano (Potenza), vincolato per dote	3.500 —
Cons. 3,50 % (1906)	850617	Bochicchio Giuseppina di Nicola, moglie di Zotta Salvatore, dom. in Avigliano (Potenza), vincolato per dote	1.925 —
P. R. 3,50 % (1934)	140533	Stolfi Maria Luigia fu Giuseppe, moglie di Bochicchio Nicola fu Vincenzo, dom. in Avigliano (Potenza), vincolato per dote	140 —
Rendita 5% (1935)	134369	Bochicchio Anna di Nicola, dom. in Avigliano (Potenza), vincolato per dote	7.500 —
Cons. 3,50 % (1906)	824460 (nuda proprietà)	Perazzo Maria Luisa o Maria Luigia di Francesco, nubile, dom. a Sali Vercellese (Vercelli), con usufrutto a Perazzo Francesco	280 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(332) Roma, addì 14 gennaio 1955 *Il direttore generale*: Di Cristina

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 gennaio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,75	647,40
» Firenze	624,80	645 —
» Genova	624,80	647,50
» Milano	624,77	646 —
» Napoli	624,75	647,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,76	647,25
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,80	—
» Venezia	624,80	647,25

Media dei titoli del 27 gennaio 1955

Rendita 3,50 % 1906	63,40
Id. 3,50 % 1902	61,60
Id. 5 % 1935	93,65
Redimibile 3,50 % 1934	82,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,70
Id. 5 % 1936	91,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 27 gennaio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A. . . . . Lit. 624,76
1 dollaro canadese . . . . . » 646,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,34

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 17 agosto 1953, sui terreni di proprietà del comune di Brusasco Cavagnolo (Torino), dell'estensione di ettari 56 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

(276)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Graduatoria generale del concorso per esame a tre posti di vice coadiutore in prova (gruppo B) nel ruolo di segreteria dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto 24 novembre 1952.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 24 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1953 (registro Presidenza n. 72, foglio n. 369) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1953, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo *B*) dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto 6 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo successivo (registro Presidenza n. 89, foglio n. 371), relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso,

Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per esami a tre posti di vice coadiutore in prova (gruppo *B*) nel ruolo di segreteria dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto di cui alle premesse:

1. Giunta Francesco . . . . punti 16,084
2. Apuzzo Francesco . . . . » 15,417
3. Tavazzi Giorgio . . . . » 15,000
4. Santomauro Remo . . . . » 14,667
5. Cipollini Ida . . . . » 14,617
6. Burlacchini Giulia Carla . . . . » 14,417
7. Micale Umberto . . . . » 14,333

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine appresso indicato:

1. Giunta Francesco
2. Apuzzo Francesco
3. Tavazzi Giorgio.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Santomauro Remo
2. Cipollini Ida
3. Burlacchini Giulia Carla
4. Micale Umberto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1954

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1955
Registro n. 1, foglio n. 80.

(422)

PREFETTURA DI PIACENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto pari numero in data 13 novembre 1954, col quale il dott. Roberto Lonardi venne dichiarato vincitore della seconda condotta medica del comune di Vernasca;

Vista la lettera del sindaco del comune di Vernasca numero 4323 in data 11 dicembre 1954, con la quale viene comunicato che in detta data il dott. Lonardi ha fatto pervenire a quel Comune la propria dichiarazione di rinuncia al posto predetto;

Vista la dichiarazione di rinuncia del candidato che segue immediatamente in graduatoria;

Ritenuto doversi procedere all'assegnazione della condotta di cui innanzi al dott. Franco Bernocchi che segue immediatamente nella detta graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott. Franco Bernocchi è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Vernasca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Vernasca.

Piacenza, addì 5 gennaio 1955

Il prefetto: OTTAVIANO

(243)

PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 37162 in data 24 novembre 1954, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1953;

Vista la graduatoria generale approvata con decreto prefettizio n. 37161 in data 24 novembre 1954;

Attesochè il dott. Possenti Luigi, vincitore della condotta di Agugliano - Casteld'Emilio, ha dichiarato di rinunciare alla nomina stessa;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria generale e alla indicazione preferenziale delle sedi ha diritto alla nomina al posto della detta condotta il dott. Giordano Fiorentino;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giordano Fiorentino è assegnato quale titolare alla condotta medica di Agugliano - Casteld'Emilio.

Il sindaco di Agugliano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 30 dicembre 1954

Il prefetto: CAPPELLINI

(209)

PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mate

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 4590, del 28 febbraio 1953, c il quale venne bandito il concorso per i posti di ostetri condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice costitui con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sani pubblica n. 340/2/44/10962 in data 30 settembre 1954, pubb cato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 238 del 15 ott bre 1954;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dal Commissione predetta e di tutti gli atti del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 19 n. 1265, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Pr vincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del co corso in premessa indicato:

1. Romanini Perla . . . . punti 54,
2. Alessandrini Mafalda . . . . . . » 52,
3. Ippolito Elena . . . . » 52,
4. Cuniglio Eufemia . . . . » 50,
5. De Cesare Argenzia . . . . » 49,
6. Vernaglione Anna . . . . » 47,4
7. Giustino Maria . . . . » 46,1
8. Isonzo Giuseppina . . . . » 45,
9. De Pascalis Raffaella . . . . . » 42.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffici* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provinc e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettu e dei Comuni interessati.

Matera, addì 11 gennaio 1955

Il prefetto: RIGUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 4590 del 28 febbraio 1953, con quale venne bandito il concorso per le condotte ostetriche Craco e di Ferrandina (2ª condotta);

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il qua è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sop citato;

Viste le preferenze indicate da ciascuna concorrente ne domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 19 n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sa tari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approva con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici concorso di cui in premessa ed assegnate alle condotte os triche a fianco di ciascuna indicate:

1) Romanini Perla: Ferrandina (2ª condotta);
2) Alessandrini Mafalda: Craco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffici* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provin e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Pref tura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 11 gennaio 1955

Il prefetto: RIGUCCI

(356)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.